

Sig. Presidente Sen. Avv. Andrea Ostellari

Signori Senatori Tutti,

Ringrazio Voi tutti per l'invito, cui rispondo con questo breve contributo, a causa della situazione emergenziale a tutti nota.

Sono Vice Procuratore Onorario dal 1998, per cui il *focus* è inevitabilmente sulla funzione requirente onoraria, ma non mancheranno considerazioni d'ordine generale riferibili alla Magistratura Onoraria nel suo complesso.

Rappresento *in primis* che le limitazioni imposte dalla cd Riforma Orlando alle attività delegabili ai Vice Procuratori Onorari, di difficile comprensione, sta creando immane disagio all'interno degli Uffici Giudiziari, ove patteggiare in udienza per reati diversi dalle fattispecie sub art. 550 comma 1 c.p.p. non è più praticabile, donde la scelta degli Avvocati di optare per riti diversi e meno spediti, con conseguente pesante aggravio del carico lavorativo complessivo.

Altrettanto è da dirsi in ordine al divieto introdotto di delegare ai Vice Procuratori Onorari la trattazione di fattispecie di colpa medica ed infortunistica sul lavoro. È difficile trovare un senso in questa disposizione, che non sia meramente punitivo e volutamente mortificante della categoria, nell'ottica che ha guidato, peraltro, l'intera Riforma Orlando, laddove i Vice Procuratori trattano materie estremamente varie e complesse, con sanzioni edittali anche sino a 20 anni di reclusione, come in materia di stupefacenti. Inoltre, per alcuni procedimenti penali di particolare delicatezza, a prescindere dalla materia, sono gli stessi Magistrati Professionali che decidono di seguirli personalmente.

Di seguito Vi sottopongo delle proposte di modifica della Legge Orlando a costo zero, da apportare per economia processuale e praticità, proposte di cui a mio sommo parere sarebbero tutti d'accordo. Per alcune (in particolare A e B) ho raccolto anche il consenso di Magistrati Professionale con cui ho potuto scambiare alcune riflessioni (le proposte A e B sarebbero da apportare il prima possibile):

- A) Prevedere la trattazione da parte dei Vice Procuratori Onorari di tutti i reati di competenza monocratica, compresi incidenti sul lavoro e colpa medica;
- B) Escludere le limitazioni inserite con il D.Lgs n. 116/2017 e riaprire alla possibilità per i Requirenti onorari di prestare il consenso in caso di patteggiamento per tutti i reati di competenza monocratica;

Così sostituire l'art. 17 "Attività delegabile ai vice procuratori onorari":

1. Per i procedimenti davanti al giudice di pace e di competenza del tribunale in

composizione monocratica le funzioni del pubblico ministero possono essere svolte, per delega del procuratore della Repubblica, dal vice procuratore onorario.

- a) ~~nell'udienza dibattimentale;~~
 - b) ~~per gli atti previsti dagli articoli 15, 17 e 25 del decreto legislativo 28 agosto 2000, n. 274;~~
 - e) ~~nei procedimenti in camera di consiglio di cui all'articolo 127 del codice di procedura penale e nei procedimenti di esecuzione ai fini dell'intervento di cui all'articolo 655, comma 2, del medesimo codice.~~
2. Nei casi indicati nel comma 1, la delega è conferita in relazione ad una determinata udienza o a un singolo procedimento.
3. Nei procedimenti nei quali il tribunale giudica in composizione monocratica, ~~ad esclusione di quelli relativi ai delitti di cui agli articoli 589 e 590 del codice penale commessi con violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro nonché di cui all'articolo 590-sexies del codice penale,~~ il vice procuratore onorario può svolgere, per delega del procuratore della Repubblica e secondo le direttive stabilite in via generale dal magistrato professionale che ne coordina le attività, le funzioni di pubblico ministero:
- a) ~~nell'udienza dibattimentale;~~
 - b) ~~nell'udienza di convalida dell'arresto di cui all'articolo 558 del codice di procedura penale;~~
 - e) ~~per la richiesta di emissione del decreto penale di condanna ai sensi dell'articolo 459, comma 1, del codice di procedura penale;~~
 - d) ~~nei procedimenti in camera di consiglio di cui all'articolo 127 del codice di procedura penale.~~
4. Il vice procuratore onorario delegato può assumere le determinazioni relative all'applicazione della pena su richiesta nei procedimenti relativi ai reati per i quali l'azione penale è esercitata con decreto di citazione diretta ~~ai sensi dell'articolo 550, comma 1, del codice di procedura penale,~~ pur quando si proceda con giudizio direttissimo ai sensi del comma 6 dell'articolo 558 del codice di procedura penale, e in quelli iniziati con decreto di giudizio immediato conseguente ad opposizione a decreto penale.

5. Il vice procuratore onorario, nei procedimenti relativi ai reati indicati dall'articolo 550 ~~comma 1~~ c.p.p., può redigere e avanzare richiesta di archiviazione, di decreto penale di condanna, nonché svolgere compiti e attività, anche di indagine, ivi compresa l'assunzione di informazioni dalle persone informate sui fatti e l'interrogatorio della persona sottoposta ad indagini o imputata.
 6. Il vice procuratore onorario si attiene nello svolgimento delle attività a lui direttamente delegate alle direttive periodiche menzionate all'articolo 15, comma 2, e può chiedere che l'attività e il provvedimento delegati siano svolti dal magistrato professionale titolare del procedimento se non ricorrono nel caso concreto le condizioni di fatto per provvedere in loro conformità.
 7. Il Procuratore della Repubblica, in presenza di giustificati motivi, dispone la revoca della delega conferita al vice procuratore onorario.
- C) All'art. 29 "Durata dell'incarico dei magistrati onorari in servizio" prevedere la proroga nelle attuali funzioni sino al compimento di 70 anni.
- D) Limitare perentoriamente l'impiego complessivo della componente onoraria della Magistratura a due/tre giorni settimanali significherebbe la paralisi degli Uffici Giudiziari, considerata l'immensa mole di lavoro che questa categoria di lavoratori evade quotidianamente da anni. Volendo si può prorogare, immediatamente (o nel prossimo atto denominato mille-proroghe), l'entrata in vigore della Riforma ORLANDO di ulteriori 4 anni. Si propone anche di inserire, dopo l'art. 31, il comma 3bis.

Art. 31:

1. Per la liquidazione delle indennità dovute ai giudici di pace, ai giudici onorari di tribunale e ai vice procuratori onorari in servizio alla data di entrata in vigore del presente decreto continuano ad applicarsi, sino alla scadenza del ~~quarto~~ **OTTAVO** anno successivo alla medesima data, i criteri previsti dalle disposizioni di cui all'articolo 11 della legge 21 novembre 1991, n. 374, per i giudici di pace, dall'articolo 4 del decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 273, per i giudici onorari di tribunale e per i vice procuratori onorari.
2. Nel corso del primo quadriennio successivo alla scadenza del termine di cui al comma 1, ai magistrati onorari di cui al medesimo comma che ne facciano richiesta con le modalità di cui al comma 3, le indennità spettano in conformità alla complessiva disciplina di cui all'articolo 23, sostituendo l'importo dell'indennità lorda annuale in misura fissa di euro 16.140, di cui al

comma 2 del citato articolo 23, con l'importo annuo di euro 24.210; resta ferma l'applicazione delle altre disposizioni contenute nel predetto articolo. In tal caso quanto previsto dall'articolo 1, comma 3, secondo e terzo periodo, si applica in relazione **150 giorni annui** ~~a tre~~, invece che a due a settimana, ~~giorni a settimana~~.

3. I magistrati onorari di cui al comma 1 optano per il regime previsto dal comma 2 con istanza trasmessa al capo dell'Ufficio entro il termine di sei mesi prima della scadenza del ~~quarto~~ **OTTAVO** anno successivo alla data di entrata in vigore del presente decreto. Il termine di cui al presente comma è perentorio. Relativamente all'ufficio del giudice di pace l'istanza è presentata al presidente del tribunale nel cui circondario ha sede l'ufficio. Il capo dell'ufficio trasmette immediatamente al Ministero della giustizia le istanze ricevute.

3bis. I magistrati onorari di cui al comma 1 possono optare per nessun regime di cui alla presente normativa, continuando in tal modo applicarsi i criteri previsti dalle disposizioni di cui all'articolo 11 della legge 21 novembre 1991, n. 374, per i giudici di pace, dall'articolo 4 del decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 273, per i giudici onorari di tribunale e per i vice procuratori onorari, con istanza e nei termini di cui al comma 3. I magistrati onorari di cui al presente comma possono svolgere attività per un massimo di 70 giorni.

4. Fermo quanto previsto dai commi 2 e 3 e 3bis, per la liquidazione delle indennità dovute ai magistrati onorari di cui al comma 1 si applicano, a decorrere dalla scadenza dell'**OTTAVO** ~~quarto~~ anno successivo alla data di entrata in vigore del presente decreto, le disposizioni del Capo IX, ad eccezione dell'art. 25.

~~5. In conseguenza di quanto disposto dal comma 1 e fermo quanto previsto ai commi 2 e 3 e 3bis, le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 3, secondo e terzo periodo, si applicano ai magistrati onorari in servizio alla data di entrata in vigore del presente decreto a decorrere dalla scadenza dell'**OTTAVO** quarto anno successivo alla predetta data.~~

- E) In merito ai trasferimenti per incompatibilità di Sede, si propone di applicare la normativa vigente per i Magistrati Professionali, come peraltro già previsto nella legge delega. Prevedere il trasferimento volontario in altre sedi.
- F) Riconoscere ai Magistrati Onorari la medesima legislazione dei Magistrati Professionali in materia di elettorato passivo.
- G) Reclutamento solo per la copertura delle sedi scoperte, mantenendo numero di Vice Procuratori Onorari pari a quello previsto per sede dei Pubblici Ministeri Professionali.

H) Riconoscimento dell'Istituto della Mobilità nel Pubblico Impiego.

Vorrei ora sottoporVi alcune considerazioni di ordine generale.

Evidenzio, pur non entrando nel *quantum*, che qualsivoglia riforma organica della Magistratura Onoraria sia assolutamente impraticabile a finanza invariata (ma i soldi come a breve tratterò sono di facile reperimento).

Ogni determinazione sarà efficace e condivisa dai Magistrati onorari solo se ne verrà finalmente riconosciuta la **dignità**, come persone e come lavoratori. Il Vice Procuratore Onorario svolge una Funzioni rilevante dell'Ordinamento Giudiziale, ci mette la faccia, ci mette l'impegno, in alcuni caso viene minacciato o peggio.

La Magistratura Professionale a titolo personale ha espresso, in varie occasioni, apprezzamento al lavoro dei Vice Procuratori Onorari e ha sostenuta (uno per tutti il Dr. Armando SPATARO in pensione e quindi non mi si può accusare di captatio benevolentiae) la categoria in vari momenti di difficoltà.

Al centro della Riforma si deve porre la persona e la Sua dignità, dignità di esistere, e che tale collocazione deve essere accettata da tutti, altrimenti qualunque riforma farete sarà inutile. Ci sarà sempre il primo o l'ultimo (ed in mezzo c'è il mondo) dei Funzionari dello Stato che osteggerà ogni Legge, come è avvenuto in questi 22 anni in cui ho visto prendere decisioni più che dal legislatore, da persone che si assurgevano interpreti delle normative (alcuni avendone titolo, altri se lo arrogavano) ed emettevano atti sempre di segno negativo per i Vice Procuratori Onorari (ed anche per gli altri Magistrati Onorari) – si riportano i più significati e generali, ve ne sarebbero altri più specifici che creano e hanno creato qualche complicazione:

- Mai indicizzato il già misero obolo giornaliero dal 2003, lo stesso è stato finanche ulteriormente ridotto nel 2008, da 98,13 a 98,00 euro¹.
- Dopo aver istituito l'Ufficio di collaborazione col Procuratore ed aver previsto, con l'art. 16, una serie di attività delegabili al Magistrato Onorario in affiancamento al Magistrato Professionale, con una recente circolare ministeriale, che fonde insieme in maniera del tutto casuale la funzione requirente e la funzione giudicante, si dispone arbitrariamente che le suddette funzioni, comunque delegate, non meritino riconoscimento economico, per motivi incomprensibili².

1 *A nessuna categoria ho mai visto ridurre il compenso anche di una sola LIRA.*

2 *Non solo, ma vi sono state verbalmente ventilate ipotesi di recupero di quanto già versato e attualmente non vengono pagati i lavori già svolti.*

- Con altra circolare ministeriale si è privato i Magistrati onorari di tesserino di riconoscimento, pretendendo la restituzione di quello posseduto e valido anche quale autorizzazione al porto d'armi senza licenza, spendendo oltre cinque pagine per rimarcare quanto il Vice Procuratore Onorario non sia equiparabile ad un lavoratore e, quindi, non sia meritevole del suddetto documento³.
- I fondi per la Magistratura onoraria sono perennemente bloccati, con ritardi sulle liquidazioni dei compensi ed umilianti richieste cui siamo reiteratamente costretti. I soldi per noi non ci sono mai! Terminano a fine anno e i nuovi fondi vengono stanziati dopo 45 giorni dall'inizio dell'anno. Per tre mesi non si percepiscono soldi!
- Ai Magistrati onorari non è riconosciuto alcun indennizzo in caso di spostamenti per recarsi in Sedi distaccate anche estremamente distanti, all'interno del Circondario di competenza.
- Ormai non ne possiamo più e questi eventi emergenziali appalesano ancor di più ed in tutta la sua absurdità, se ve ne fosse bisogno, l'ignobile e discriminante condizione in cui si ostinano a volerci mantenere. Un Vice Procuratore Onorario colpito da provvedimenti emergenziali, come la cronaca di queste settimane evidenzia platealmente (COVID-19), sarà, o lo è già, costretto ad astenersi dal lavoro senza alcun tipo di riconoscimento economico, con danni incalcolabili, discriminato pesantemente rispetto agli altri operatori di ogni settore.
- Il 100% delle Udienze avanti il Giudice di Pace in sede Penale e sicuramente oltre il 90% circa

3 *Sul punto è curioso conoscere l'evoluzione storica del tesserino. Nei primi anni del nuovo secolo i Vice Procuratori Onorari richiedevano la possibilità di avere un Tesserino di riconoscimento per poter accedere nei Tribunali nelle porte dedicate ai Magistrati, al Personale di Cancelleria, alle Forze di Polizia, agli Avvocati e ai Praticanti Avvocati; agli stessi veniva consegnato, d'iniziativa del Ministero, il porto d'armi senza licenza; nel 2018 un componente tecnico del Ministero della Giustizia – Ministro ORLANDO – scriveva ben 5 pagine per spiegare perché il Vice Procuratore Onorario non è equiparabile, in breve, ad un Pubblico Ministero (lo sapevamo anche noi e lo sapevano anche ad inizio secolo) e, quindi, non va allo stesso concesso il porto d'armi senza licenza, ma un semplice tesserino, cioè lo stesso tesserino che era stato richiesto dai Vice Procuratori Onorari ad inizio secolo. I più rispettosi dell'ordine di restituzione, come il sottoscritto, impartito dal Procuratore Capo, come a loro imposto dalla suddetta circolare, lo restituivano immediatamente, rimanendone così privi di alcun tesserino di riconoscimento. Successivamente il Ministro BONAFEDE disponeva la restituzione dei tesserini porto d'arma senza licenza, ma gli stessi non sono mai stati riconsegnati e neppure è stato fornito il semplice tesserino. Personalmente ho provato inutilmente a farmi consegnare il semplice tesserino di riconoscimento, ma ho preferito desistere per opportunità, quando mi è stato risposto dalla Funzionaria preposta che non è possibile fornirmi il tesserino per carenza di soldi.*

delle udienze monocratiche vedono in rappresentanza delle Procure il Vice Procuratore Onorario. Inoltre, dopo la Riforma ORLANDO i Vice Procuratori Onorari sono stati utilizzati anche per lavori cosiddetti d'Ufficio. Si diviene Magistrati onorari in seguito ad un concorso per titoli e non si vuole ambire ad alcuna parificazione alla Magistratura Professionale. Questo deve essere chiaro. La Riforma Orlando qualifica lavoratori autonomi i Magistrati onorari, al solo evidente fine di non riconoscergli alcun diritto lavoristico e prevedere a totale loro carico il versamento delle ritenute previdenziali, ben sapendo che, vista l'età della pressoché totalità degli stessi, si tratterà di somme a fondo perduto; anni addietro i colleghi torinesi adirono l'Autorità giudiziaria avanzando tale richiesta, che fu loro negata dal Giudice di seconde cure, mentre oggi, ben sapendo che il trascorrere del tempo ha vanificato gli eventuali futuri benefici, tale decisione viene imposta normativamente; a voler tacere del bizzarro inquadramento su cui si insiste, fingendo di dimenticare che il Magistrato onorario racchiude in sé tutti gli indicatori del lavoratore non autonomo menzionati dal Giudice del lavoro in qualsivoglia pronuncia. Bisogna dar atto che la Giurisprudenza è indirizzata a riconoscere ai Magistrati Onorari quegli istituti giuslavoristici che sono riconosciuti a tutti coloro che prestano lavoro, anche in nero, in Italia (Italiana: Sentenza di Sassari che verrà, a mio sommosso parere, sicuramente appellata dallo Stato; Comunitaria: si attende la decisione per maggio, l'Avvocato Generale si è espresso in senso positivo). Per la Magistratura onoraria non vi sono risorse, mai, salvo poi vedere mantenuto ed ampliato per redditi fino a circa 40.000,00 €, il bonus mensile di circa 60,00 €. Bonus concesso a persone che hanno già un reddito, tickets per pranzare, tredicesima, TFR, indennità di malattia e di maternità. Dare finalmente dignità a 5.500 persone (e con loro alle rispettive famiglie) si deve e si può: se il suddetto bonus fosse decurtato complessivamente di € 15,00 mese, un'inezia, si avrebbero a disposizione € 900.000.000, recuperando ben più dello stanziamento attuale necessario per la Magistratura Onoraria (circa 100 milioni di euro, più volte menzionato nelle richieste pervenute al Ministero). Quindi il "sacrificio" per chi già lavora, percependo un dignitoso stipendio, sarebbe di fatto ridotto ai minimi. Il calcolo, per non tediarVi, lo riporto, con un esempio provocatorio, nelle note a piè di pagina⁴. Non si vuole

4 Per stabilizzare 5.500 persone, riconoscendo, provocatoriamente, un compenso mensile lordo di 10.000,00 €, costa € 55.000.000 al mese, moltiplicato per 15 mensilità (14 mensilità e T.F.R.) = 825.000.000€. Se il bonus a 5.000.000 di lavoratori italiani fosse decurtato di € 15,00 mese, la somma sarebbe di € 900.000.000, somma superiore all'intero costo della Magistratura Onoraria stabilizzata ad un costo pro quota non reale. Non dimentichiamo che si recupera anche lo stanziamento attuale per la Magistratura Onoraria.

entrare dalla finestra dove non si è riusciti (e non tutti comunque ci hanno provato) dalla porta principale, si vuole solo il riconoscimento delle garanzie costituzionali. Si rammenta che il danno economico conseguente a prossime e probabili azioni risarcitorie potrebbe rivelarsi assai più oneroso per le finanze statali


Dopo oltre dieci mesi d'infruttoso tavolo tecnico, che ha partorito un disegno di legge per nulla soddisfacente, dopo anni di dibattiti, senza alcun impegno per risolvere dignitosamente la posizione lavorativa dei Magistrati Onorari, auspico che questa ennesima fase di confronto possa vedere finalmente riconosciuto i minimi e legittime istituti e principi previsti dalla nostra Costituzione e dai Trattati internazionali recepiti.

Ringrazio chi ha collaborato con me alla stesura del presente scritto e soprattutto VOI per l'opportunità concessa.

Resto a Vs. completa disposizione

Con Osservanza.

Luigi Pisoni

A handwritten signature in blue ink, appearing to be 'Luigi Pisoni', written over the printed name. The signature is stylized and somewhat cursive.